

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 159/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Tr. Ro., residente a Faloppio (CO) rappresentato e difeso come da delega in atti ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Como avverso l'avviso di accertamento n. T9K010300977/2010 con cui il reddito d'impresa dichiarato negativo pari a - euro 1.698,00 viene rideterminato in euro 13.197,00 - anno d'imposta 2005.

Nel gravame rileva che la rettifica è stata operata applicando gli studi di settore senza considerare le condizioni soggettive e oggettive del contribuente. Infatti ha svolto varie attività: prima ha fatto l'autista, poi l'artigiano edile e infine il fotografo. Conseguentemente appare evidente che la capacità di produrre ricavi nel periodo considerato non possa essere ricondotta nell'alveo di quella normalità che consente l'applicazione degli studi di settore ai casi concreti né, sul punto, l'Ufficio ha offerto riscontro alcuno in grado di provare che lo studio di settore fosse senz'altro applicabile all'attività svolta dall'odierno ricorrente. Aggiunge poi che l'Ufficio, per dimostrare la capacità di spesa del ricorrente fa riferimento ad una autovettura immatricolata in data 12/05/1997 la cui targa risulta essere DP524BX. Ebbene, l'attuale criterio di numerazione delle targhe è entrato in vigore nel 1994, pertanto è da escludersi che un'autovettura immatricolata nel 1997 potesse avere fin dal momento dell'immatricolazione una targa che inizia con le lettere DP. Se ne deve necessariamente dedurre che si tratti di un'autovettura usata ritargata. Da ultimo aggiunge che la giurisprudenza ha ribadito il concetto che in tema di studi di settore le presunzioni sono sempre semplici indizi e non comportano l'inversione dell'onere della prova a danno del contribuente. Conclude richiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduce l'Agenzia delle Entrate rilevando che la vigente normativa dispone che gli accertamenti possono essere fondati anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precisi e concordanti: tali presunzioni possono essere costituite dagli studi di settore collegabili a gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il giro d'affari dell'azienda.

Nella fattispecie i ricavi dichiarati ammontano a euro 3.813,00 e il ricavo di riferimento è euro 21.341,00. Inoltre il ricorrente nel periodo di riferimento ha stipulato due contratti di assicurazione. Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto legge n. 331 del 30/08/1993 convertito in legge n. 427 del 29/10/1993 ha previsto l'elaborazione di studi di settore, con lo scopo di identificare campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre al controllo al fine di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. A volte i ricavi o i compensi presunti dal programma Ge.ri.co. sono largamente superiori a quelli contabilizzati ed effettivamente conseguiti. Gli studi di settore quando raffigurano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli attribuibili al contribuente, acquistano valore di presunzioni qualificate se in sede di contraddittorio il contribuente non dimostra i motivi di tali incongruenze. Dalla documentazione in atti si rileva che l'Ufficio ha invitato il ricorrente al contraddittorio, ma lo stesso non si è presentato. Il Collegio rileva tuttavia che i ricavi accertati dall'Ufficio sono eccessivi tenuto conto che il ricorrente non ha operato in un contesto di normalità economica e che l'anno successivo ha cessato l'attività. Conseguentemente si ritiene equo che i maggiori ricavi scaturenti dallo studio di settore pari a euro 17.848,00 vengano ridotti nella misura di 1/3 e quindi rideterminati in euro

11.632,00. Data la particolarità della controversia le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva.

Spese compensate.